Gentili A, 'Introduzione al diritto delle piattaforme' (2025) 1 EJPLT.
DOI: https://doi.org/10.57230/ejplt251AG

EJPLT
ISSN 2704-8012



Introduzione al diritto delle piattaforme

Introduction to Platform Law

AURELIO GENTILI
Professore emerito, Università Roma Tre

Abstract

L'informazione nella rete è dominata da scopi di profitto e di potere. La reazione del diritto a ciò è diversa negli USA, in Cina e in Europa.
Il modello europeo ha scelto di regolare le piattaforme. Ma le sue regole da sole non bastano: le persone debbono apprendere a far valere i loro diritti.

Information on the net is dominated by profit and power. The reaction of Law to this is different in the USA, China and Europe. The European Model is intended to regulate Platforms. But its rules alone are not enough: people shall learn to enforce their rights.

* Questo articolo è stato presentato al Convegno interuniversitario "L'informazione e il diritto", 29-30-31 maggio 2024, Università Federico II, Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Napoli.
Comitato scientifico: Prof. Francesco Romeo (Uni Federico II Napoli), Prof.ssa Vania Maffeo (Uni Federico II Napoli), Prof.ssa Roberta; Montinaro (Uni L'Orientale Napoli), Prof. Roberto Carleo (UNI Parthenope); Prof. Agostino De Caro (Uni Molise), Prof. Giuseppe Di Chiara (Uni Palermo), Prof.ssa Lucilla Gatt (Uni Suor Orsola Benincasa), Prof. Mariano Menna (Uni Campania).

© The author(s) 2025, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.
This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: diritto delle piattaforme; diritto di internet

Summary: 1. L'informazione nella rete: scopi di profitto e esercizio del potere. – 2. L'approccio legislativo negli USA, in Cina e nell'UE. – 3. Progresso tecnologico e cultura dei diritti.

1. L'informazione nella rete: scopi di profitto e esercizio del potere.

L'avvento di internet nella comunicazione era stato accompagnato da enfatici proclami di progresso. La possibilità per tutti di ricevere ed effettuare comunicazione[1] sembrava capace di produrre tre effetti altamente benefici.

Il primo è la messa a disposizione della manifestazione del pensiero di una risorsa illimitata[2].

Il secondo è la disintermediazione della comunicazione[3].

Il terzo è la sua sottrazione agli scopi di profitto, o di potere, degli intermediari tradizionali, in quanto imprese.

Nell'arco di un decennio è apparsa chiara la fallacia di questi due ultimi assunti.

La disintermediazione si è trasformata ben presto in una semplice sostituzione degli intermediari [4]. Le piattaforme oggi intermediano e controllano tutto il traffico comunicativo in internet [5]. E lo strumento con cui lo fanno, gli algoritmi (di cui nessuno conosce la formula, protetta da brevetto[6]), selezionando secondo criteri di *ranking* le comunicazioni[7] discriminano ciò che arriverà all'utente e assolvono funzioni di controllo e di manipolazione[8]. Motori di ricerca e social condizionano l'informazione[9]. E poiché lo scopo è trattenere l'internauta più possibile, privilegiano novità, emozioni, sensazionalismo, e

[1] M. Cavino, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica, in La disinformazione on line e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare*, cit., p. 32 ss., p. 36; V. Zeno Zencovich, *Cosa intendiamo oggi per media?, in Il diritto dell'informazione. Temi e problemi*, cit., p. 11 ss., p. 16.; M. Barberis, *Ecologia della rete. Come usare internet e vivere felici, Sesto San Giovanni*, 2021, p. 81 s.

[2] Come si osserva, con la rete è venuta meno la scarsità delle risorse che caratterizzava gli altri media: A. Martusciello, *Le iniziative dell'AGCom in materia di pluralismo e di correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali*, in *Il diritto dell'informazione. Temi e problemi*, a cura di M. Manetti, R. Borrello, Modena, 2019, p. 47 ss., p. 48. Da ciò taluno deriva – non del tutto a torto, ma pericolosamente – il venir meno della necessità del pluralismo: O. Pollicino, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Media Laws*, 2018, p. 48 ss., p. 80.
Sulla democratizzazione dell'accesso e la relativa sua disintermediazione v. anche G.L. Conti, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Riv. AIC*, n.4, 2018, p. 200 ss., p. 203.

[3] G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in *Media Laws*, 2018, p. 19 ss., p. 22.

[4] M. Barberis, op. cit., p. 91.

[5] V. Zeno Zencovich, op. cit., p. 14; G. Pitruzzella, op. cit., p. 23.
Per un quadro sotto il profilo economico v. *L'economia delle piattaforme digitali in Italia*, Rapporto INAPP 30 marzo 2023 a cura di M. Deidda, reperibile in www.inapp.gov. It.

[6] G. Pitruzzella, op. cit., pp. 26-27.

[7] M. Barberis, op. cit., p. 93.

[8] F. Lagioia, G. Sartor, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica*, in *La disinformazione on line e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare*, in Federalismi.it, 2020, p. 85 ss., p. 86.

[9] G. Pitruzzella, op. cit., p. 25.

contenuti corrivi verso i suoi gusti[10], resi noti attraverso una sua accanita profilazione[11]. Che manipola[12] l'utente, creando delle bolle di filtraggio, in cui ognuno è immerso in 'camere di eco', cioè mondi informativi personalizzati sui suoi orientamenti, ove lo raggiunge solo ciò che lo compiace[13], spesso attraverso *fake news*[14] e discorsi di odio, a tutto danno del confronto necessario al dibattito pubblico. E pazienza se tutto questo porta alla regressione cognitiva[15].

La sottrazione a scopi di profitto o di potere risulta già da quanto appena detto ancor più fallace.

Anzitutto è determinante il profitto. Fornire servizi in internet è attività lucrativa, il cui scopo è il guadagno non certo la libertà di espressione[16]. Di cui del resto le imprese non sono neppure titolari[17]. Non è un caso che le cinque maggiori imprese di servizi in internet siano oggi i cinque maggiori capitalisti mondiali[18], protagonisti di un oligopolio[19]. La base dei loro profitti è il commercio dei dati[20]. Dati che così si trasformano in merci[21], di valore irrisorio all'origine, ma enorme quando assemblati nei c.d. *big data*. Dati che tuttavia gli utenti cedono senza preoccuparsene[22] in cambio dei servizi cui accedono. Gli opachi algoritmi lavorano per il profitto, secondo una logica proprietaria[23]. Il fatto che gli utenti sono trattenuti in rete dall'intrattenimento, che sono stuzzicati da *fake news* sensazionalistiche che producono più traffico e quindi rendono di più[24], e che tramite la profilazione ne sono noti i gusti, consente di attirare gli inserzionisti pubblicitari[25], messi così in grado di fare pubblicità esattamente mirata[26], e offre alle piattaforme enormi possibilità di guadagno.

Ma il sistema non genera solo enormi profitti ma anche potere. L'informazione – se è ancora tale – oggi viaggia soprattutto *on line*: la rete ne è

[10] Di servilismo verso i gusti del pubblico parla M. Barberis, op. cit., p. 93.

[11] La profilazione è la condizione della grande diffusione dei servizi on line (M. Barberis, op. cit., p. 33)

[12] F. LAGIOIA, G. SARTOR, op. cit., p. 87.

[13] In tema M. BARBERIS, op. cit., p. 71; F. LAGIOIA, G. SARTOR, op. cit., p. 102; R. Bracciale, F. Grisolia, Information Disorder: acceleratori tecnologici e dinamiche sociali, in La disinformazione on line e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare, in Federalismi.it, 2020, p. 58 ss., p. 63-64;

[14] Il fenomeno non è nuovo, e molto deprecato anche se, come osserva V. ZENO ZENCOVICH, nessuno se ne curava granché per i media tradizionali.
Sulle fake news v. C. VALDITARA, *Fake news: regolamentazione e rimedi*, in *Dir. inf. e informatica*, 2021, p. 257 ss.; E. ANDREOLA, *Fake news e danno da false informazioni in internet*, I e II, in *Resp. civ. e prev.*, 2020, p. 1604 ss., p. 2000 ss.

[15] M. BARBERIS, op. cit., p. 95.

[16] M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete, in Il diritto dell'informazione. Temi e problemi, in Rivista di diritto dei media*, 2018, p.21 ss., p. 22.

[17] M. CUNIBERTI, op. cit., loc. ult. cit.

[18] M. BARBERIS, op. cit., p. 70.

[19] A. MARTUSCIELLO, op. cit., p. 48; G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 23.

[20] M. BARBERIS, op. cit., p. 30.

[21] F. LAGIOIA, G. SARTOR, op. cit., p. 90. Osserva G.L. CONTI, op. cit., p. 204, che le imprese di servizi on line fanno mercato di ciò che non comprano e non vendono ma di cui estraggono il plusvalore. S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri,* Roma, 2019, p. 73, parla di surplus comportamentale.

[22] Osserva M. BARBERIS, op. cit., p. 35, che gli utenti lavorano gratis per i social.
È da dire che una parte degli utenti è felice di rinunciare alla sua privacy ed essere schedata, perché ritiene che in questo modo le saranno offerti contenuti meglio mirati ai suoi interessi.

[23] A. MARTUSCIELLO, op. cit., p. 60

[24] M. BARBERIS, op. cit., p. 28.

[25] F. LAGIOIA, G. SARTOR, op. cit., p. 87.

[26] F. LAGIOIA, G. SARTOR, op. cit., p. 100.

la seconda fonte dopo la tv, e la prima per i più giovani[27]. E l'informazione forma l'opinione. Siamo di fronte, come è stato detto, a un capitalismo della sorveglianza[28]. La profilazione consente la manipolazione. La rete forma ormai l'agenda del dibattito pubblico, orienta le opinioni e enfatizza o deprime il consenso. E può farlo su scala enorme[29].

2. L'approccio legislativo negli USA, in Cina e nell'UE.

Di fronte a questo scenario i legislatori per anni sono rimasti inerti. Oggi la reazione va mutando. Ma gli atteggiamenti divergono. Per sintesi si può dire che predominino tre modelli differenti: quello statunitense, quello cinese, e quello europeo.

Il modello regolatorio USA privilegia il libero mercato, la protezione della libertà di espressione e gli incentivi all'innovazione, in opposizione a qualsiasi intervento da parte del potere pubblico. La regolazione viene considerata un ostacolo all'innovazione in quanto comporta costi più alti e pone limiti all'agire delle imprese[30]. I legislatori hanno perciò rinunciato a regolare il fenomeno qui denunciato. Il § 230 del *Communication Decency Act* esclude qualsiasi responsabilità degli *internet provider* per i contenuti che diffondono. Ma il giudizio va cambiando di fronte al ruolo e al potere che le imprese dell'economia digitale hanno raggiunto, e ci si chiede se non sia giunto il momento di riconsiderare questa impostazione, stata fondamentale per lo sviluppo di Internet, ma oggi forse non più adeguata.

Il modello regolatorio cinese mette al centro una precisa visione di società, da realizzare in linea con gli indirizzi del Partito e con i valori che propone. Il soggetto pubblico ha pertanto un ruolo particolarmente incisivo, ritenuto fondamentale per il mantenimento dell'ordine e della stabilità sociale e per il consolidamento del potere attraverso il controllo pervasivo della società. In ciò, la rete e le piattaforme diventano dunque delle infrastrutture essenziali, anch'esse soggette come parte integrante ad una strategia nazionale unitaria in cui lo Stato, e non la persona, è al centro.

Il modello proposto dall'Unione europea è invece improntato ad una penetrante regolazione. Essa apre a possibilità di *public enforcement* e di *private enforcement*.

In quanto imprese le piattaforme sono anzitutto assoggettate alla disciplina europea e domestica della concorrenza: intese, concentrazioni, abusi[31]. Qui la novità domestica è l'integrazione alla legge sulla subfornitura, che dal 2022 prevede che si presuma fino a prova contraria la dipendenza economica di chi utilizza i servizi di intermediazione di una piattaforma determinante per raggiungere gli utenti finali, e che siano pratiche abusive fornire dati

[27] A. MARTUSCIELLO, op. cit., p. 9.
[28] S. ZUBOFF, op. cit.
[29] Nel noto caso Cambridge Analytica gli utenti condizionati erano oltre ottantasette milioni.
[30] È di questi giorni la notizia che alcuni tra i massimi operatori del settore della telefonia mobile abbiano rinviato l'inserimento di sistemi di Intelligenza artificiale nei dispositivi a causa delle restrizioni imposte dalla normativa europea, di cui si dice più avanti.
[31] Un esame in E.R. RESTELLI, *Le piattaforme digitali. Dall'intermediazione all'impresa*, Milano, 2022, p. 137 ss.

insufficienti, pretendere prestazioni unilaterali non giustificate, inibire il ricorso ad altra piattaforma.

Sono poi assoggettate ad una disciplina dei servizi. Qui nel tempo l'approccio è cambiato. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico escludeva anch'essa la responsabilità dei prestatori di servizi[32]. Oggi invece un duplice compendio normativo, il *Digital Markets Act* e il *Digital Services Act*, responsabilizza le piattaforme[33].

Il DMA individua le piattaforme di significativo impatto sul mercato interno, c.d. *gatekeepers*, e *a*) vieta loro di trattare, combinare ed incrociare i dati personali degli utenti finali, se non con il loro consenso (quando necessario), *b*) vieta poi di impedire agli utenti di ricorrere ad altri intermediari o ai propri servizi, *c*) impone loro piena trasparenza delle condizioni contrattuali, *d*) impone loro di consentire agli utenti libertà di disinstallare o modificare applicazioni, o ricorrere a quelle di terzi, *e*) impone poi di garantire l'interoperabilità; *f*) impone loro di applicare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie (qui rafforzato e specificato dal regolamento n. 1150 del 2019). E attribuisce alla Commissione europea poteri di indagine, di esecuzione come il concordare con i *gatekeeper* impegni di comportamento, e di sanzione.

Il DSA da un lato ribadisce che le piattaforme non hanno obblighi di sorveglianza e responsabilità per i contenuti, ma dall'altro le vincola a reagire alle segnalazioni di contenuti illegali esercitando una funzione di moderazione[34], attraverso la sospensione del fornitore, e a predisporre mezzi di attenuazione dei rischi sistemici. Incoraggia inoltre l'adozione di codici di condotta.

La regolazione consente l'*enforcement*. Per quanto concerne il *public enforcement* si è già detto dei poteri della Commissione europea. Per quanto concerne il *private enforcement* la regolazione abilita i fruitori dei servizi a contestare sia in sede di mediazione sia in sede giudiziaria i comportamenti non

[32] Sul tema: S. GRISANTI, *Internet Service Providers: una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19,* in Il dir. industriale, 2020, p. 491 ss.; R. PETRUSO, *Responsabilità delle piattaforme on line, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Dir. dell'inf. e dell'informatica*, 2018, p. 511 ss.; R. PANETTA, *Il ruolo dell'internet service provider e i profili di responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.* 2019, p. 1017 ss.; M. COCUCCIO, *La responsabilità civile per fatto illecito dell'internet service provider*, ivi, 2015, p. 1312 ss.; M.R. ALLEGRI, *Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti*, in *Informatica e dir.*, XXVI, 2017, p. 69 ss.; L. TORMEN, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider (attivo e passivo*), in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2019, p. 1039 ss.; L. ALBERTINI, *Sulla responsabilità civile degli internet service provider per i materiali caricati dagli utenti (con qualche considerazione generale sul lore ruolo di gatekeepers della comunicazione)*, in *Media Laws*, n. 4, 2020, p. 1 ss.; F. PIRAINO, *Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider*, in AIDA. *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2017, p. 468 ss.; A. BELLAN, *Piattaforme, obblighi di monitoraggio e risoluzione delle controversie on line*, in *Il dir. industriale*, 2020, p. 184 ss.; E. TOSI, *L'evoluzione della responsabilità civile dell'internet service provider passivo e attivo*, ivi, 2019, p. 590 ss.

In giurisprudenza: Corte di Giust., 3 ottobre 2019, n. C-18/18, ivi, 2020, p. 281 ss.; Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016, in *Dir. inf. e informatica*, 2017, p. 243, con nt di M. MONTANARI, e in *Giur. it.*, 2017, p. 629 ss., con nt. di R. BOCCHINI; Cass., 19 marzo 2019, n. 7708, ivi, 2019, p. 2604 ss., con nt. di R. Bocchini

[33] G. FINOCCHIARO, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, in *Giornale dir. ammin.*, 2023, p. 730 ss.

[34] A. PUNZI, *Governance condivisa: la regolazione dei contenuti in rete oltre la separazione tra pubblico e privato*, in *Giur. It.*, 2024, p. 457 ss.; U. RUFFOLO, *Piattaforme e content moderation negoziale*, in *Giur. It.*, 2024, p. 442 ss. Sulle clausole che consentono di moderare contenuti sospendendo l'account si è pronunziato Trib. Varese, 2 agosto 2022, n. 1181, in Giur. it., 2023. 1542, con nt. di A. AMIDEI, *Il vaglio di validità delle clausole contrattuali di content moderation online*, ritenendole non vessatorie.

conformi alla disciplina di legge e ai codici di condotta.

Ma occorre aggiungere che la regolazione realizza una sorta di *enforcement ex ante*, consistente in particolare nella maggiore trasparenza, in termini di certezza e chiarezza, garantita agli attori del mercato, capace di scoraggiare, per il timore di uscire dal perimetro del consentito e rischiare di essere sanzionati, i soggetti regolati dal porre in essere condotte invece vantaggiose per il mercato; nonché nella possibilità di superare i limiti dell'*enforcement* antitrust, in quanto sono contestabili anche pratiche di per sé non lesive della concorrenza.

3. Progresso tecnologico e cultura dei diritti.

La domanda che sta al fondo della questione mi pare sia la seguente: il progresso tecnologico è sempre progresso sociale? E la risposta che proviene dall'approccio europeo è chiara: no, se non si prende atto degli effetti perversi che accompagnano i progressi e non si frappone lo scudo del diritto.

È quanto la legislazione europea sta facendo. Separare il rovescio dalla medaglia però non è semplice. E – se posso esprimere un'opinione personale – non dipende solo da una cultura *legislativa* dei diritti (come visto propria solo dell'ambito europeo rispetto ad un fenomeno globale), ma anche e molto da una cultura *popolare* dei diritti: inutile attribuirli se gli interessati non li esercitano.

Da sola la legge non può cambiare la società. Il miglior freno agli eccessi di un capitalismo maturo è una società anch'essa matura.